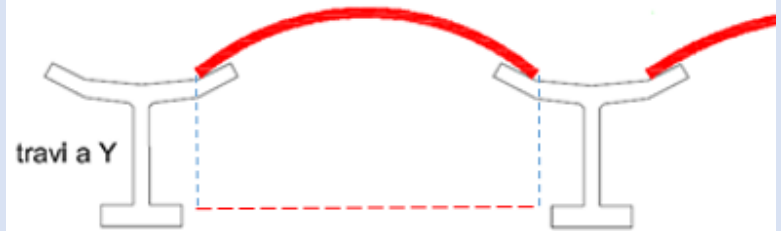


Allegato 3 – Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto

N.	DOMANDA	RISPOSTA
1	L'Allegato richiede l'invio di due distinti preventivi, uno per la bonifica e uno rifacimento della copertura. Quali sono i requisiti da rispettare per i due preventivi?	Il preventivo per la bonifica della copertura deve essere emesso dall'impresa edile incaricata ed esecutrice, iscritta in categoria 10A o 10B dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, e deve riportare il dettaglio dei costi per singola voce di spesa (piano di lavoro, spese edili generali, rimozione, trasporto e smaltimento dei MCA). Nel caso i lavori riguardino più coperture o anche controsoffitti e sottocoperture in MCA, i costi dovranno essere distinti per ciascuno di questi elementi. Il preventivo per il rifacimento delle coperture deve essere emesso dall'impresa edile incaricata ed esecutrice, con dettaglio dei costi per singola voce di spesa (spesa edile generale, fornitura, posa in opera). Nel caso i lavori riguardino più coperture, i costi dovranno essere distinti per ciascuna di esse.
2	Nell'Allegato, art. 3, viene specificato che all'impresa richiedente proprietaria dell'immobile sarà finanziato solo l'intervento nella parte dell'immobile utilizzata dai propri lavoratori e non locata. Si indica inoltre che "Sono invece ammessi gli interventi richiesti dall'azienda locataria dell'immobile oggetto dell'intervento"; si intende sempre in riferimento alla sola parte dell'immobile in cui i suoi lavoratori svolgono l'attività o sarà finanziato anche l'intervento di bonifica sulla restante parte dell'immobile?	Come previsto dall'Allegato gli interventi devono essere effettuati presso il luogo di lavoro nel quale l'impresa richiedente esercita la propria attività. Pertanto, sia nel caso di impresa proprietaria sia nel caso di impresa locataria, il finanziamento può riguardare esclusivamente la porzione di immobile presso la quale operano i lavoratori dell'impresa richiedente.
3	Se l'edificio per il quale si chiede la bonifica della copertura in MCA è di proprietà di un'impresa ma questa lavora alcuni piani sotto la copertura avendo dato in affitto ad altra impresa i locali dei piani superiori, il progetto è comunque finanziabile?	Nel caso prospettato il manufatto in MCA è a copertura di una porzione di immobile non utilizzata dall'impresa richiedente; pertanto viene meno il requisito dell'art. 9 dell'Avviso pubblico che prevede che le spese siano sostenute dall'impresa i cui lavoratori beneficiano dell'intervento e quindi il progetto non è finanziabile.
4	È finanziabile la bonifica della copertura in MCA senza il rifacimento della stessa?	No, in quanto entrambe le Tipologie di intervento a) e b) prevedono sia la bonifica che il rifacimento della copertura.
5	Per i progetti di bonifica da materiale contenenti amianto a quale data l'impresa deve essere proprietaria, locataria o comodataria dell'immobile per il quale intende realizzare l'intervento?	Come previsto dall'art. 23 dell'Avviso pubblico, il progetto deve essere realizzato in immobili già nella disponibilità dell'impresa (in proprietà, locazione o comodato), da almeno

		3 anni calcolati al 31 dicembre dell'anno di riferimento dell'avviso Isi, quindi per il bando Isi 2025 al 31 dicembre 2022.
6	Da quale data l'impresa deve svolgere la propria attività nell'immobile oggetto di bonifica?	In conformità a quanto previsto dagli articoli 3 e 7 dell'Avviso pubblico, l'impresa deve svolgere la propria attività nell'immobile almeno alla data di pubblicazione del bando.
7	In caso di presentazione del Piano di lavoro prima della data di chiusura della procedura informatica di cui all'art. 9 dell'Avviso pubblico, attraverso quali documenti l'impresa può dare evidenza, in fase di rendicontazione, della data effettiva di inizio lavori?	Ai sensi dell'art. 9 dell'Avviso pubblico, le spese ammesse a finanziamento devono essere riferite a progetti non realizzati e non in corso di realizzazione alla data di chiusura della procedura informatica per la compilazione della domanda. Nel caso il Piano di lavoro sia presentato prima di tale data, la documentazione di rendicontazione dovrà fornire un'evidenza oggettiva della data di inizio lavori; a questo fine si ritiene idonea la documentazione presentata al Comune relativa al titolo abilitativo edilizio.
8	È finanziabile un progetto di rimozione di un controsoffitto in MCA in assenza di una sovrastante copertura in MCA?	No, in quanto finalità principale dell'Allegato è la bonifica della copertura in MCA in assenza della quale non è finanziabile la bonifica del solo controsoffitto.
9	È finanziabile un progetto di rimozione di una copertura in MCA con incapsulamento del sottostante controsoffitto, anch'esso in MCA?	No, in quanto l'Allegato 3 prevede la specifica Tipologia di intervento b) descrittiva della fattispecie prospettata, in relazione alla quale la mancata rimozione dei MCA costituenti il controsoffitto comporterebbe una sostanziale permanenza del rischio, in contrasto con la finalità dell'Avviso pubblico di miglioramento documentato delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori.
10	È finanziabile un progetto di rimozione di una parete verticale in materiali contenenti amianto?	No, le Tipologie di intervento previste dall'Allegato riguardano unicamente la bonifica delle coperture in MCA e degli eventuali controsoffitto e sottocopertura.
11	Tra la documentazione da allegare alla perizia in fase di conferma e completamento della domanda è riportato il certificato di analisi o rapporto di prova, relativo ai campioni dei MCA oggetto della bonifica, emesso da laboratorio qualificato dal Ministero della Salute per la specifica metodologia di analisi utilizzata, comprensivo della determinazione della tipologia di amianto secondo l'art. 247 del d.lgs. 81/2008; esistono dei vincoli sulla data in cui deve essere emessa la certificazione?	Nell'Allegato non viene specificata una data limite per la certificazione purché sia dimostrata la qualificazione del laboratorio al momento delle analisi. Le relative spese potranno però essere considerate tra le spese tecniche solo se sostenute nell'ambito del progetto presentato e quindi successivamente alla data di pubblicazione del bando Isi 2025.

12	Dove si può reperire l'elenco dei laboratori qualificati dal Ministero della salute per le analisi sull'amianto?	La lista dei laboratori qualificati ad effettuare analisi sull'amianto è disponibile sul sito del Ministero della salute, nelle pagine dedicate all'amianto.
13	Nel caso in cui oltre alla copertura siano presenti sottocopertura o controsoffitto o nel caso in cui le coperture siano poste su immobili diversi, dovrà essere inviato un certificato di analisi o un rapporto di prova per ogni tipo di manufatto e per ogni immobile?	Sì, in quanto la natura di materiale contenente amianto deve essere dimostrata per ogni elemento soggetto a bonifica. In termini applicativi ciò comporta che, ad esempio: • nel caso di coperture in MCA di più immobili è necessario inviare almeno un certificato/rapporto di prova per ogni copertura • se presenti in/su un medesimo immobile anche una sottocopertura o un controsoffitto oltre alla copertura è necessario inviare almeno un certificato/rapporto di prova per ciascuno di tali elementi.
14	Nel caso in cui oltre alla copertura sia presente una sottocopertura quali documenti specifici occorre inviare oltre alla determinazione analitica?	L'Allegato prevede l'invio di documentazione fotografica dello stato ante operam per gli elementi oggetto di bonifica. Nel caso specifico delle sottocoperture, le fotografie devono mostrare il dettaglio dei diversi strati che compongono la copertura e in particolare degli strati in MCA e dell'eventuale isolante interposto. Per maggiore chiarezza, a tale documentazione fotografica può essere utile aggiungere una sezione grafica di tali strati.
15	Per quanto riguarda la relazione di campionamento si chiede in quali casi deve essere inviata e da chi deve essere redatta.	La relazione di campionamento dei MCA deve essere allegata alla perizia quando il documento emesso dal laboratorio per la presentazione del risultato delle analisi è un "Rapporto di prova". In questo caso la relazione deve permettere di riferire il risultato delle analisi al campione prelevato dal manufatto da bonificare e consegnato al laboratorio. In tal senso la relazione deve contenere l'ubicazione in pianta e le foto del punto di prelievo del campione oltre alle informazioni descrittive (luogo, data, nome e qualifica dell'incaricato del campionamento, osservazioni visive, modalità di campionamento, data e laboratorio di consegna del campione, ecc.). La relazione deve essere redatta da chi effettua il campionamento che, secondo l'Allegato, deve essere personale della ditta incaricata della bonifica o del laboratorio che svolge le analisi.

16	Con riferimento alla FAQ 15, è possibile avere un facsimile di relazione di campionamento da redigere nel caso in cui la determinazione analitica dell'amianto sia costituita da un Rapporto di prova?	Sì, si allega un facsimile in calce al presente documento.
17	Tra gli allegati alla perizia è indicata anche la fotografia aerea del sito. È possibile allegare immagini aeree o satellitari ricavate da software o strumenti geografici disponibili su Internet?	Sì. Dall'immagine si deve poter rilevare la localizzazione geografica del sito e dei manufatti oggetto di intervento di bonifica amianto anche attraverso le coordinate geografiche estratte dai medesimi strumenti, in particolare nei casi in cui i dati forniti per l'ubicazione del sito non permettano l'identificazione univoca dello stesso.
18	Come deve essere calcolata la superficie della copertura ai fini della determinazione del valore limite complessivo delle spese di progetto per la bonifica e il rifacimento della stessa?	La superficie della copertura soggetta a bonifica deve essere calcolata come proiezione in pianta della stessa, inclusi eventuali lucernari integrati nella copertura e oggetto anch'essi di rimozione. Devono invece essere escluse dal calcolo le altre parti non costituite da MCA quali per esempio le parti scoperte delle travi a Y. Quindi ad esempio nel caso di cui allo schema sotto riportato, i mq di copertura in MCA sono determinati dalla proiezione (linea rossa tratteggiata) in pianta delle sole parti corrispondenti agli elementi in MCA (linea rossa piena). 
19	Nel caso di copertura a shed, come deve essere calcolata la superficie della proiezione in pianta della copertura ai fini della determinazione del valore limite del progetto?	In caso sull'immobile oggetto della bonifica sia presente una copertura a shed quale quella sotto rappresentata in cui le falde in MCA si alternano ai lucernari, questi ultimi non risultano "integrati" nella copertura in MCA e non è necessaria la loro rimozione ai fini della bonifica da amianto. Pertanto in tale caso la proiezione in pianta della superficie da bonificare si ottiene moltiplicando la dimensione AB per la lunghezza e per il numero delle falde.

20	Come deve essere calcolata la superficie del controsoffitto ai fini della determinazione del valore limite complessivo delle spese di progetto per la bonifica e il rifacimento dello stesso?	La superficie del controsoffitto soggetto a bonifica deve essere calcolata come proiezione in pianta dello stesso, inclusi eventuali lucernari integrati nel controsoffitto e oggetto anch'essi di rimozione. Devono essere invece escluse dal calcolo le altre parti non costituite da MCA.
21	È possibile includere nelle spese di rifacimento della copertura quelle relative all'acquisto e alla posa in opera di arcarecci o listoni nonché quelle relative ai listelli di fissaggio della copertura?	Le spese per l'acquisto di arcarecci o listoni non sono ammissibili a finanziamento in quanto l'Allegato esclude le spese relative al rifacimento/consolidamento delle strutture di sostegno della copertura e al rifacimento degli elementi strutturali del tetto, delle orditure, dei solai, delle travature. Diversamente, è possibile includere nel computo delle spese quelle relative ai listelli di fissaggio della copertura se previsti dalla specifica tipologia costruttiva, in quanto non costituiscono elementi strutturali di sostegno della copertura.
22	Nel caso in cui oltre alla copertura siano presenti MCA nel rivestimento dei frontalini perimetrali della copertura (cd. velette), è possibile conteggiarli come copertura ai fini del calcolo del valore limite del progetto?	No. Essendo tuttavia gli eventuali rivestimenti dei frontalini delle coperture elementi accessori delle coperture stesse, il costo della loro rimozione è ammissibile a finanziamento all'interno del massimale di spesa previsto dall'Allegato.
23	È ammissibile la spesa relativa al prelievo dei campioni dei materiali in MCA?	Sì, si tratta di spesa tecnica prevista esplicitamente nell'Allegato. Si evidenzia che, se sostenute prima della data di chiusura della procedura informatica di cui all'art. 9 dell'Avviso pubblico, tale spesa potrà essere considerata tra le spese tecniche solo se sostenuta nell'ambito del progetto presentato e quindi successivamente alla data di pubblicazione del bando Isi 2024.
24	È possibile includere nei costi degli ancoraggi anche quelli relativi all'acquisto e all'installazione delle scale di accesso alla copertura e di parapetti sulla copertura?	Sì, se si tratta di scale di accesso verticali permanenti (classi S1 e S2 della norma UNI 11962:2024) e di parapetti permanenti (classi A e B della norma UNI 11996:2025).
25	Ai fini dell'acquisizione del punteggio per l'adozione di un sistema di gestione per la salute e la sicurezza sul lavoro certificato, può essere	Si. Benché l'Allegato si riferisca alla norma UNI EN ISO 45001:2023, è possibile presentare certificati anche secondo le norme:

	accettato un certificato del sistema di gestione relativo alla norma ISO 45001:2018?	• XXX EN ISO 45001:23 (dove "XXX" rappresenta l'acronimo dell'ente di normazione nazionale non italiano, come ad esempio BS o DIN); • ISO 45001:2018; • ISO 45001:2018/Amd 1:2024; • XXX EN ISO 45001:2023/A1:2024 (dove "XXX" rappresenta l'acronimo dell'ente di normazione nazionale non italiano). Si rammenta che, come richiesto dall'Allegato, la certificazione deve essere stata rilasciata in data non successiva alla pubblicazione del bando e la sua validità deve comprendere il periodo di inizio e fine della procedura di compilazione della domanda
26	Per i progetti di bonifica da materiale contenente amianto, se l'azienda ha già lavorazioni attive all'interno dell'immobile antecedenti al 31.12.2022, ma ha regolarizzato, mediante atto registrato, la disponibilità dello stesso successivamente a tale data, può partecipare al Bando ISI?	Come previsto dall'art. 23 dell'Avviso pubblico, il progetto deve essere realizzato in immobili nella disponibilità dell'impresa da almeno tre anni, calcolati al 31 dicembre dell'anno di riferimento dell'Avviso ISI. Pertanto, per il Bando ISI 2025 l'immobile deve risultare nella disponibilità dell'impresa almeno dal 31 dicembre 2022. Tuttavia, è ammessa la partecipazione al bando anche alle imprese che, pur non disponendo di un formale contratto di compravendita, locazione o comodato alla predetta data, siano in grado di dimostrare l'effettivo inizio dell'attività lavorativa presso l'immobile. In tal caso, sarà necessario regolarizzare successivamente la propria posizione, presentando adeguata documentazione, fermi restando gli altri requisiti del bando, tra cui vi rientra la sottoscrizione di un contratto di locazione o comodato di durata pluriennale ovvero comprendente un periodo di 3 anni decorrenti dalla data di rendicontazione del progetto.
27	È ammissibile un progetto di bonifica di una copertura in MCA posta su un edificio soggetto a demolizione?	Nel caso di interventi di bonifica di coperture in MCA poste su edifici da demolire, il finanziamento della bonifica da amianto preliminare alla demolizione dell'edificio e del rifacimento della nuova copertura è ammissibile solo se il progetto prevede, nei tempi di realizzazione previsti dal bando Isi, la ricostruzione dell'edificio che deve essere destinato allo svolgimento delle medesime attività produttive da parte dell'impresa richiedente

Quesiti relativi all'Intervento aggiuntivo "Realizzazione di coperture a verde"

28	È possibile chiedere il finanziamento sia per una copertura a verde che per un impianto fotovoltaico?	No, è ammissibile a finanziamento uno solo dei due Interventi aggiuntivi.
29	È ammissibile un progetto nel quale la copertura a verde viene realizzata su una copertura diversa da quella soggetta a bonifica da MCA e successivo rifacimento?	No, gli interventi aggiuntivi previsti in Allegato 3 sono realizzabili unicamente sulle nuove coperture messe in opera a seguito della bonifica da MCA.
30	È ammissibile la realizzazione di una copertura a verde solo su una porzione della nuova copertura posta in opera a seguito della bonifica da MCA?	Sì.

Quesiti relativi all'Intervento aggiuntivo "Acquisto e installazione di impianti fotovoltaici per l'autoproduzione di energia"

31	È possibile chiedere il finanziamento sia per una copertura a verde che per un impianto fotovoltaico?	No, è ammissibile a finanziamento uno solo dei due Interventi aggiuntivi.
32	È ammissibile un progetto nel quale l'impianto fotovoltaico viene realizzato su una copertura diversa da quella soggetta a bonifica da MCA e successivo rifacimento?	No, gli interventi aggiuntivi previsti in Allegato 3 sono realizzabili unicamente sulle nuove coperture messe in opera a seguito della bonifica da MCA.
33	È possibile presentare un progetto che prevede un impianto fotovoltaico di potenza pari a 50 kW, chiedendo il finanziamento solo per la quota di spese fino a 20 kW?	No, la possibilità di finanziamento dell'Intervento aggiuntivo si riferisce unicamente a un impianto fotovoltaico di potenza nominale massima pari a 20 kW.
34	Superata la fase di rendicontazione, è possibile modificare l'impianto fotovoltaico realizzato?	L'Avviso all'art. 24 dispone che il destinatario del finanziamento debba utilizzare i beni finanziati secondo le modalità previste dal progetto approvato, almeno per tre anni decorrenti dalla data di invio della documentazione di rendicontazione.
35	È possibile cedere l'impianto fotovoltaico realizzato?	L'Avviso non prevede la possibilità di alienare, né cedere, né distrarre i beni finanziati prima dei tre anni decorrenti dalla data di invio della documentazione di rendicontazione.

Allegato FAQ 16

AVVISO ISI 2025 - RELAZIONE DI CAMPIONAMENTO AMIANTO

Contenuti minimi

Campionamento di amianto massivo presso impresa _____

Via/Piazza _____ N. civico _____

Località _____

Data _____ Ora _____

effettuato da (Nome - Cognome) _____

in qualità di personale del Laboratorio/Ditta di bonifica

Modalità di accesso in quota _____

Modalità di campionamento _____

Persone presenti _____

Scheda Campione (da ripetere per ciascun campione prelevato)

Campione N. _____

Tipo di manufatto (copertura/sottocopertura/controsoffitto) _____

Descrizione all'esame visivo _____

Campione consegnato al laboratorio _____

in data _____

Ubicazione del punto di prelievo su planimetria o immagine satellitare:

Inserire la fotografia

Foto di dettaglio del punto di prelievo:

Inserire la fotografia

Foto panoramica del punto di prelievo che permetta il riconoscimento dell'immobile interessato:

Inserire la fotografia

Altre informazioni _____

Data _____

Firma leggibile dell'addetto al campionamento

FIRMA DIGITALE DEL LABORATORIO O DELLA DITTA
INCARICATA DELLA BONIFICA
